

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. 24-5202

PSR 2007-2013 del Piemonte: misure connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni per il 2016 e 2017 in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei decreti MIPAAF n. 3536 del 2016 e n. 2490 del 2017 - Modifiche e integrazioni alla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e le successive modifiche ad esso apportate, approvate dalla Commissione Europea, in ultimo con la nota Ares (2015) 5828013 del 14 dicembre 2015.

Visti, inoltre:

- il regolamento (UE) della Commissione n. 65/2011 e s.m.i., che abroga e sostituisce il reg. (CE) 1975/2006 e che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga, tra l'altro, il reg. (CE) 1290/2005;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale.

Tenuto conto che l'art. 43 del reg. (UE) n. 640/2014 ha abrogato il reg. (UE) 65/2011 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che l'art. 44 del medesimo regolamento ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Visti, altresì:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 23 gennaio 2015, n. 180 avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che ha dato attuazione in Italia alle nuove disposizioni regolamentari della politica agricola comune;
- l’articolo 1 del suddetto DM che al comma 2, lettera d) prevede che le sanzioni siano applicate ai beneficiari “dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v)”.

Dato atto che:

- l’ambito di applicazione degli adempimenti ai sensi e per effetto dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 è risultato essere limitato per lo sviluppo rurale 2007-2013 alle domande con impegni in atto successivamente al 31/12/2014, a decorrere dall’annualità 2015;
- è stata approvata la DGR n. 100-3838 in data 4 agosto 2016, recante modifiche e integrazioni alla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, per applicare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 a partire dall’annualità 2015 e recepire il Decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 180 del 23.01.2015 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2007-2013 per le quali risultino impegni mantenuti in atto dai beneficiari successivamente al 31/12/2014.

Dato atto, altresì, che:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, all’art. 27, ha abrogato il DM 23 gennaio 2015, n. 180 e, all’art. 15, comma 2 e all’Allegato 4, ha individuato nuove percentuali di riduzione del pagamento (3%, 5%, 10%), applicabili alle domande pluriennali del PSR 2007-2013;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” all’art. 27 ha abrogato il DM 8 febbraio 2016, n. 3536 e, all’art. 15, comma 2 e all’Allegato 4, ha confermato le percentuali di riduzione applicabili alle domande pluriennali del PSR 2007-2013.

Tenuto conto che:

- il PSR 2007-2013 annovera misure di cui all’art. 36 del reg. (CE)1698/2005 e s.m.i. aventi durata pluriennale per le quali sono in corso:
per l’annualità 2016 le valutazioni istruttorie e
per l’annualità 2017 la presentazione delle domande di pagamento.

Ritenuto opportuno modificare ed integrare l'allegato della DGR 28-4053 del 27.06.2012 e s.m.i., sostituendo i riferimenti agli articoli del Decreto n. 180 del 23.01.2015 con il riferimento ai corrispondenti articoli del DM n. 3536 dell'8.2.2016 e del DM n. 2490 del 25.1.2017.

Dato atto che il Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (come da documentazione agli atti) ha provveduto, ai sensi dell'articolo 23 del DM n. 3536 del 08.02.2016 e del DM n. 2490 del 25.01.2017, a consultare i referenti dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) in data 26/05/2017, recependo le indicazioni da essi pervenute.

Ritenuto, pertanto, in riferimento alla disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze compiute nell'annualità 2016 e 2017 dai beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 connesse alla superficie e agli animali di cui all'articolo 36 del reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i., in attuazione dei Decreti MIPAAF n. 3536 del 08.02.2016 e n. 2490 del 25.01.2017:

- di approvare le modifiche all'allegato della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, come modificata dalla DGR n. 100-3838 del 04.08.2016, contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che restano salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 del 01.08.2008 e s.m.i. e della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, come modificata dalla DGR n. 100-3838 del 04.08.2016, in riferimento alla individuazione degli impegni e alla classificazione delle inadempienze ad essi riferite.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

in riferimento alla disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze compiute nell'annualità 2016 e 2017 dai beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 connesse alla superficie e agli animali di cui all'articolo 36 del reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i., in attuazione dei Decreti MIPAAF n. 3536 del 08.02.2016 e n. 2490 del 25.01.2017:

1. di approvare le modifiche all'allegato della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, come modificata dalla DGR n. 100-3838 del 4.8.2016, contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che restano salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 del 01.08.2008 e s.m.i. e della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, come modificata dalla DGR n. 100-3838 del 04.08.2016, in riferimento alla individuazione degli impegni e alla classificazione delle inadempienze ad essi riferite;
3. di demandare ai Settori competenti delle misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ad attuare la presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PSR 2007-2013 del Piemonte
Modifiche ed integrazioni all'allegato della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, come
modificato dalla DGR n. 100-3838 del 4.08.2016

CRITERI GENERALI

(...)

SEZIONE I

(...)

**<<SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER LE MISURE CONNESSE ALLA
SUPERFICIE E AGLI ANIMALI DI CUI AL REG. (CE) 1698/2005 E S.M.I.>>**

(...)

Successivamente alla Sottosezione I.II. Annualità 2015 viene inserita la terza Sottosezione:

<< Sottosezione I.III. Annualità successive al 2015

Vengono sviluppate di seguito le indicazioni per l'individuazione di ogni elemento dello schema precedente, in base all'art. 23 del DM n. 3536 dell'8.02.2016 nonché in base all'art. 24 del DM n. 2490 del 25.01.2017 ed alle circolari ed ai documenti esemplificativi predisposti a livello nazionale.

(...)

**2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DI PRODOTTI
FITOSANITARI**

Per la descrizione dei requisiti minimi in oggetto vale il riferimento all'art. 14 e all'Allegato 7 del DM n. 180 del 2015 e ai medesimi articolo e Allegato del DM n. 3536 del 2016 e del DM n. 2490 del 2017, con le precisazioni dell'ambito di applicazione dei citati requisiti minimi di cui all'articolo 27, comma 2 del DM n. 3536 e all'articolo 26, comma 3 del DM 2490 del 2017.

3. IMPEGNI

(...)

- Determinazione di riduzioni del pagamento.

Ai sensi dell'art.15, comma 1 e seguenti del D.M. n. 180 del 2015 e del medesimo articolo e comma nonché dei commi seguenti del DM n. 3536 del 2016 e del DM n. 2490 del 2017.

Il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura, può determinare riduzioni nel corrispondente anno civile, dell'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito indicato, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura (e che costituisce il montante riducibile) .

Le modalità per determinare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.M. n.180 del 2015 e del medesimo articolo e comma del DM n. 3536 del 2016 e del DM n. 2490 del 2017, sono specificate al paragrafo 3 VALUTAZIONE

DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO.

Il comma 3 dell'art. 15 del DM n. 180 del 2015 e il medesimo comma del medesimo articolo del DM n. 3536 del 2016, nonché del DM n. 2490 del 2017 stabilisce che rimane impregiudicata la possibilità di sospendere l'applicazione della riduzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio entro 3 mesi all'inadempienza riscontrata.

- Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente.
Si considerano i casi di esclusione, in riferimento agli articoli del DM n. 180 del 2015, del DM n. 3536 del 2016, nonché del DM n. 2490 del 2017 o ai regolamenti unionali che provocano *effetti sul pagamento del corrispondente anno civile* e se ne forniscono precisazioni applicative.

■ Art. 15, comma 1 del DM n. 180 del 2015 e medesimo articolo e comma del DM n. 3536 del 2016 e del DM n. 2490 del 2017

Il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito cui si riferiscono gli impegni violati, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura.

Il comma 3 dell'art. 15 del DM n. 180 del 2015 e il medesimo comma del medesimo articolo del DM n. 3536 del 2016, nonché del DM n. 2490 del 2017 stabilisce che rimane impregiudicata la possibilità di sospendere l'applicazione dell'esclusione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio entro 3 mesi all'inadempienza riscontrata.

(...)

■ Art. 16 del DM n. 180 del 2015 e medesimo articolo del DM n. 3536 del 2016 e del DM n. 2490 del 2017

La violazione di almeno un impegno previsto dalle misure e la violazione contestuale di almeno un impegno pertinente di condizionalità determina:

- riduzione del pagamento fino all'esclusione dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'azione/misura nel corrispondente anno civile (DM n. 180 del 2015);
- riduzione del pagamento con l'applicazione al beneficiario di una maggiorazione della riduzione pari al doppio delle percentuali del 3%, 5% o del 10% fino all'esclusione dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'azione/misura nel corrispondente anno civile (DM n. 3536 del 2016 e DM 2490 del 2017).

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che nel caso in cui commetta ulteriormente la stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno si considera che egli abbia agito deliberatamente, o commesso "violazioni gravi" (per il DM n. 3536 del 2016 e per il DM 2490 del 2017) con le conseguenze illustrate al par. 5 del presente documento.

E' opportuno, per quanto possibile, distinguere i differenti casi di esclusione precedentemente illustrati.

- Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
In ultimo, nell'individuazione delle inadempienze, vanno indicati i riferimenti della normativa in base alla quale si può applicare la riduzione (quantificata in base alla valutazione degli indici di verifica di cui in appresso) o l'esclusione.

4. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO

(...)

Secondo quanto previsto dal DM n. 180 del 2015, dal DM n. 3536 del 2016, nonché dal DM n. 2490 del 2017 (art. 15, comma 2 ed allegato 4 dei citati Decreti ministeriali), una volta accertata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello di ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi : bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Costituiscono violazioni di livello massimo le infrazioni di gravità, entità e durata di livello 5. Una volta quantificati i 3 indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il punteggio medio così ottenuto verrà confrontato con la tabella seguente per attribuire la percentuale di riduzione corrispondente:

con i seguenti valori per il DM n. 180 del 2015:

Punteggio	Riduzione in %
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 5,00$	10%
$x \geq 5,00$	20%

e con i seguenti valori per il DM n. 3536 del 2016 e per il DM n. 2490 del 2017:

Punteggio	Riduzione in %
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione, operazione, sottomisura) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ogni insieme di irregolarità (o per ogni irregolarità considerata singolarmente).

5. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del D.M. n. 180 del 2015, del DM n. 3536 del 2016 e del DM n.2490 del 2017, i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti su ulteriori anni civili e se ne forniscono precisazioni applicative:

- Art. 17, comma 2 del DM n. 180 del 2015 e medesimo articolo e comma del DM n. 3536 del 2016 e del DM n.2490 del 2017

In riferimento al testo del citato articolo e dello specifico comma, di seguito riportato:

“La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del DM n. 180 del 2015 e del medesimo articolo del DM n. 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017 costituisce violazione commessa deliberatamente (o altrimenti detta violazione grave). In tali casi, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.”

Si precisa che la ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze negli ultimi 4 anni nella stessa misura o tipologia di azione/operazione.

- Art. 23, comma 1, lettera d) del DM n. 180 del 2015 e medesimo articolo, comma e lettera del DM n. 3536 del 2016, nonché dell'art. 24, comma 1, lettera d) del DM n.2490 del 2017

Questo comma prevede che le Regioni e le Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR) con propri provvedimenti possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che in quanto tali costituiscono “violazioni commesse deliberatamente” (per il DM 180 del 2015) o “violazioni gravi” (per il DM n. 3536 del 2016 e per il DM 2490 del 2017).

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni dal pagamento ammesso per la misura nel corrispondente anno civile e in quello successivo (anche se gli impegni sono stati oggetto di adeguamento verso una misura del PSR 2014-2020 avente la stessa tipologia).

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente o come violazioni gravi e, quindi, meritevoli delle esclusioni e revoche di cui all'art. 17 comma 2 del DM 180 del 2015 e al medesimo articolo e comma del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017.

6. PRESENTAZIONE DI PROVE FALSE ED OMISSIONI PER NEGLIGENZA

Art. 17, comma 3 del DM 180 del 2015 e medesimo articolo e comma del DM n. 3536 del 2016, nonché art. 17 comma 2, 3° capoverso del DM n. 2490 del 2017.

Se si accerta che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di azione/operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente (o con livelli massimi di gravità, entità e durata) che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 16 dei Decreti n. 180 del 2015, n. 3536 del 2016 e n. 2490 del 2017 che, se ripetuta, comporta la revoca (o recupero) secondo l'art. 17, comma 2 dei Decreti di cui trattasi.

La revoca citata consiste ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DM 180 del 2015 in:

- esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di misura/operazione/azione di cui trattasi,
- revoca del provvedimento concessivo e
- conseguente recupero degli importi erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.

La revoca mediante il rimando al comma 3, secondo capoverso del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 23, comma 1, lettera d) del medesimo DM.

La revoca citata consiste ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DM 3536 del 2016 in:

- esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di misura/operazione/azione di cui trattasi per l'anno della domanda,
- esclusione del beneficiario dall'accesso alla stessa operazione/azione o misura nell'anno civile dell'accertamento e nell'anno civile successivo.

La revoca mediante il rimando al comma 4 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 23, comma 1, lettera d) del medesimo DM.

La revoca citata consiste ai sensi dell'art. 17, comma 2, secondo capoverso del DM 2490 del 2017 in:

- esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di misura/operazione/azione di cui trattasi per l'anno della domanda,
- esclusione del beneficiario dall'accesso alla stessa operazione/azione o misura nell'anno civile dell'accertamento e nell'anno civile successivo.

La revoca mediante il rimando al terzo capoverso del comma 2 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 24, comma 1, lettera d) del medesimo DM.

(...)

9. REVOCHE (O RECUPERI) DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Per le misure che implicano impegni pluriennali;

- le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa misura/azione/operazione (art. 19 del D.M. 180 del 2015);
- le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa misura/azione/operazione (art. 19 del D.M. 3536 del 2016), ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti;
- i recuperi si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa misura/azione/operazione (art. 19 del DM 2490 del 2017), ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.